

- 2) Il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, e segnatamente il suo articolo 11, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro venga considerato come lo Stato competente per la concessione di una prestazione familiare a una persona per il solo fatto che quest'ultima ha un domicilio registrato nel territorio di tale Stato membro senza che essa e i suoi familiari lavorino o risiedano abitualmente in tale Stato membro.

---

(<sup>1</sup>) GU C 260 del 7.9.2013

---

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituania) — «Vilniaus energija» UAB/ Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius**

(Causa C-423/13) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione delle merci — Misure di effetto equivalente — Direttiva 2004/22/CE — Verifiche metrologiche dei sistemi di misurazione — Contatore dell'acqua calda conforme a tutti i requisiti imposti da tale direttiva, connesso ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) di dati — Divieto di utilizzare tale contatore in assenza di una previa verifica metrologica del sistema)*

(2014/C 409/23)

Lingua processuale: il lituano

**Giudice del rinvio**

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

**Parti**

Ricorrente: «Vilniaus energija» UAB

Convenuto: Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyrius

**Dispositivo**

L'articolo 34 TFUE e la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa e ad una prassi nazionali secondo le quali un contatore dell'acqua calda, conforme a tutti i requisiti imposti da tale direttiva, connesso ad un dispositivo di trasmissione remota (telemetrica) di dati è da considerarsi un sistema di misurazione e per tale motivo non può essere usato conformemente alla sua destinazione fintantoché, assieme a tale dispositivo, non è stato sottoposto a verifica metrologica in quanto sistema di misurazione.

---

(<sup>1</sup>) GU C 304 del 19.10.2013.

---

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell'11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen — Belgio) — Ronny Verest, Gaby Gerards/Belgische Staat**

(Causa C-489/13) (<sup>1</sup>)

*(Rinvio pregiudiziale — Imposta sul reddito — Legislazione contro la doppia imposizione — Imposizione dei redditi immobiliari percepiti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza — Metodo dell'esenzione con riserva di progressività nello Stato membro di residenza — Differenza di trattamento tra beni immobili situati nello Stato membro di residenza e in un altro Stato membro)*

(2014/C 409/24)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Hof van beroep te Antwerpen

**Parti**

Ricorrenti: Ronny Verest, Gaby Gerards

Convenuto: Belgische Staat

**Dispositivo**

L'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, nei limiti in cui essa è idonea a dar luogo, in sede di applicazione di una clausola di progressività contenuta in una convenzione contro la doppia imposizione, a un'aliquota dell'imposta sui redditi più elevata per la sola ragione che il metodo di determinazione dei redditi dei beni immobili fa sì che i redditi derivanti da beni immobili non concessi in locazione situati in un altro Stato membro siano valutati ad un importo superiore a quelli derivanti da beni del genere situati nel primo Stato membro. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale sia l'effetto della normativa in esame nel procedimento principale.

<sup>(1)</sup> GU C 352 del 30.11.2013

---

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Mohamed Ali Ben Alaya/Bundesrepublik Deutschland**

(Causa C-491/13) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Direttiva 2004/114/CE — Articoli 6, 7 e 12 — Requisiti di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio — Diniego di ammissione di una persona che soddisfa i requisiti previsti da tale direttiva — Margine di discrezionalità delle autorità competenti)*

(2014/C 409/25)

Lingua processuale: il tedesco

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgericht Berlin

**Parti**

Ricorrente: Mohamed Ali Ben Alaya

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

**Dispositivo**

L'articolo 12 della direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato, deve essere interpretato nel senso che lo Stato membro interessato è tenuto ad ammettere nel suo territorio un cittadino di paesi terzi che manifesti l'intenzione di soggiornare per più di tre mesi in tale territorio per motivi di studio, laddove tale cittadino soddisfi i requisiti di ammissione previsti in modo esaustivo dagli articoli 6 e 7 di detta direttiva e tale Stato membro non faccia valere nei suoi confronti uno dei motivi espressamente indicati dalla suddetta direttiva idonei a giustificare il diniego di un permesso di soggiorno.

<sup>(1)</sup> GU C 344 del 23.11.2013